

Bruxelles, 29 giugno 2026
(OR. en)

11282/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0174 (NLE)**

**VETER 107
AGRI 550**

NOTA DI TRASMISSIONE

| | |
|----------------|---|
| Origine: | Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice |
| Data: | 26 giugno 2026 |
| Destinatario: | Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea |
| n. doc. Comm.: | COM(2026) 315 final |
| Oggetto: | Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Fær Øer, dall'altra, riguardo le modalità di applicazione del protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 315 final.

All.: COM(2026) 315 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 26.6.2026
COM(2026) 315 final

2026/0174 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Fær Øer, dall'altra, riguardo le modalità di applicazione del protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Fær Øer, dall'altra¹ ("accordo"), mira a promuovere l'espansione degli scambi commerciali reciproci, a favorire l'attività economica, a migliorare le condizioni di vita e di occupazione, ad aumentare la produttività e la stabilità finanziaria, a garantire condizioni eque di concorrenza commerciale, a contribuire all'eliminazione degli ostacoli agli scambi e a incoraggiare lo sviluppo armonioso e l'espansione del commercio mondiale. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1997. Al fine di agevolare gli scambi bilaterali di animali e di prodotti di origine animale, le parti contraenti hanno inoltre concluso un protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo² ("protocollo"), che costituisce parte integrante dell'accordo. Il protocollo è entrato in vigore il 1° gennaio 2000.

Il comitato misto istituito dall'articolo 31 dell'accordo è incaricato di gestire l'accordo e provvede alla corretta applicazione dello stesso. Il comitato misto agisce di comune accordo.

A norma dell'articolo 2 del protocollo, il comitato misto ha la facoltà di stabilire un elenco delle disposizioni comunitarie nel settore veterinario da applicare alle Isole Fær Øer, nonché le relative modalità di applicazione. Con decisione n. 1/2001³ il comitato misto ha stabilito le modalità di applicazione del protocollo. Un sottogruppo veterinario nell'ambito del comitato misto istituito dal protocollo è incaricato di formulare raccomandazioni al comitato misto al fine di aggiornare o adeguare tali modalità di applicazione.

La decisione n. 1/2001 è stata aggiornata da ultimo nel 2008 con decisione n. 1/2008⁴ del comitato misto. Dopo tale aggiornamento l'*acquis* d'interesse dell'Unione ha continuato a evolversi, data in particolare l'adozione di atti legislativi nuovi e di modifiche di atti vigenti nell'ambito di applicazione del protocollo.

Ai fini della continuità di un'applicazione corretta e uniforme del protocollo, è pertanto necessario aggiornare le modalità di applicazione del protocollo così da rispecchiare lo stato attuale dell'*acquis* dell'Unione applicabile.

È inoltre necessario migliorare il testo delle modalità di applicazione del protocollo per offrire maggiore chiarezza sui prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione, sugli atti dell'Unione applicati dalle Isole Fær Øer e sulle norme applicabili in materia di movimenti.

La presente proposta mira pertanto ad abrogare e sostituire la decisione n. 1/2001 con una nuova decisione del comitato misto, introducendo un elenco aggiornato delle pertinenti normative dell'Unione che le Isole Fær Øer devono applicare e stabilendo con maggiore chiarezza le modalità di applicazione.

2. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Per stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo è necessaria una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

¹ [GU L 53 del 22.2.1997, pag. 2.](#)

² [GU L 305 del 30.11.1999, pag. 26.](#)

³ [GU L 46 del 16.2.2001, pag. 24.](#)

⁴ [GU L 24 del 28.1.2009, pag. 30.](#)

Il progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente proposta abroga e sostituisce la decisione n. 1/2001. La proposta di decisione elenca le norme dell'Unione applicabili che le Isole Fær Øer devono applicare all'ingresso di animali, prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e determina che, per tali prodotti, le norme dell'Unione relative ai loro movimenti da uno Stato membro all'altro devono essere applicate anche ai movimenti dall'Unione verso le Isole Fær Øer. La proposta di decisione elenca inoltre i prodotti per i quali le Isole Fær Øer devono applicare le norme dell'Unione applicabili e stabilisce che, per i movimenti di tali prodotti elencati dalle Isole Fær Øer verso l'Unione, si applicano le norme dell'Unione relative ai loro movimenti da uno Stato membro all'altro.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi della misura proposta

La presente è una proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al comitato misto istituito dall'accordo, che dovrebbe basarsi sul progetto di decisione del comitato misto riportato in allegato.

Base giuridica

Articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

Scelta dell'atto giuridico

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede l'adozione di decisioni del Consiglio che stabiliscono le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici.

4. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del comitato misto apporterà modifiche alle modalità di applicazione del protocollo sulle questioni veterinarie e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Fær Øer, dall'altra, riguardo le modalità di applicazione del protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 97/126/CE del Consiglio¹ l'Unione ha concluso l'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Fær Øer, dall'altra ("accordo"), entrato in vigore il 1° gennaio 1997.
- (2) Con decisione 1999/778/CE del Consiglio l'Unione ha concluso il protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo ("protocollo"), entrato in vigore il 1° gennaio 2000.
- (3) A norma dell'articolo 34 dell'accordo e dell'articolo 2 del protocollo, il comitato misto istituito dall'articolo 31 dell'accordo ("comitato misto") decide in merito alle modalità di applicazione del protocollo.
- (4) Un sottogruppo veterinario nell'ambito del comitato misto di cui all'articolo 2 del protocollo è tenuto a formulare raccomandazioni al comitato misto per adeguare o aggiornare la legislazione in questione.
- (5) Con decisione n. 1/2001² il comitato misto ha stabilito le modalità di applicazione del protocollo.
- (6) Sulla base delle raccomandazioni del sottogruppo veterinario, il comitato misto è chiamato ad adottare, in occasione della prossima riunione, una decisione che abroga e sostituisce le modalità di applicazione del protocollo.
- (7) Le nuove modalità di applicazione del protocollo mirano a introdurre un elenco aggiornato delle pertinenti normative dell'Unione che le Isole Fær Øer devono applicare e a migliorare la chiarezza sui prodotti contemplati.
- (8) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione del comitato misto sarà vincolante per l'Unione,

¹ [GU L 53 del 22.2.1997, pag. 1.](#)

² [GU L 46 del 16.2.2001, pag. 24.](#)

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Fær Øer, dall'altra, in merito alla modifica delle modalità di applicazione del protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*